

D.M. 23 settembre 2004 (1)

**Attuazione della direttiva 2003/101/CE del 3 novembre 2003 della Commissione europea, per quanto concerne la classificazione ed i valori di soglia di alcune sostanze soggette a controllo, con sostituzione degli allegati I e III al testo unico delle leggi sulla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258, recante il recepimento della direttiva 92/109/CEE relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (2).**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 ottobre 2004, n. 256. Atto di recepimento della direttiva 2003/101/CE.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota agli allegati I e III al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 92/109/CEE del 14 dicembre 1992 del Consiglio, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope), come modificato dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 258, che recepisce la suddetta direttiva, con particolare riguardo ai relativi allegati I e III, riferiti, rispettivamente, alle «sostanze classificate» e alla «documentazione ed etichettatura»;

Visto il regolamento (CE) n. 1485/96 del 26 luglio 1996 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 92/109/CEE anzidetta, riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente circa l'uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

Visto il regolamento (CE) n. 1533/2000 del 13 luglio 2000 della Commissione europea, che modifica il regolamento (CE) n. 1485/96 sopracitato;

Vista la direttiva 2003/101/CE del 3 novembre 2003 della Commissione europea, che sostituisce gli allegati I e III dell'anzidetta direttiva 92/109/CEE, per quanto concerne la classificazione ed i valori soglia di alcune sostanze soggette a controllo;

Visto in particolare l'articolo 70, comma 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, in base al quale gli allegati a tale testo unico possono essere modificati con decreto del Ministro della sanità (ora della salute), in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria;

Decreta:

**1.** L'allegato I e l'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni sono sostituiti, rispettivamente, dai corrispondenti testi allegati al presente decreto.

**2.** Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Allegati I e III (3)

---

(3) Il testo sarà inserito prossimamente.